CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI PARLAMENTARI - XI LEGISLATURA

Doc. LXIX
N. 1

CORTE DEI CONTI
SEZIONE ENTI LOCALI

Piano delle rilevazioni e criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 1993

(Articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51)

Deliberazione n. 6/1992

Trasmessi alla Presidenza il 27 luglio 1992

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1992

Piano delle rilevazioni e criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 1993

(Articolo 13, legge 26 febbraio 1982, n. 51)

Deliberazione n. 6/1992

Deliberazione n. 6/92

Corte dei Conti

SEZIONE ENTI LOCALI

Composta dai signori magistrati:
Presidente: Prof. Salvatore BUSCEMA
Componenti: dott. Francesco COMPASSO, dott. Antonino SANCETTA, dott. Lodovico PRINCIPATO, dott. Corrado VALVO, dott. Sergio Maria PISANA, dott. Benito CARUSO, dott. Luigi CONDEMI, dott. Roberto ERRANTE, dott. Guido MACCAGNO, dott. Alfredo MASALA, dott. Orietta LUCCHETTI BALSAMO.

Nell'adunanza del 16 luglio 1992;
Udita la relazione del Consigliere dott. Antonino SANCETTA;

CONSIDERATO

1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, quale sostituito dalla legge di conversone 26 febbraio 1982, n. 51, fa obbligo alla Sezione enti locali della Corte dei conti di comunicare ai Presidenti delle Camere il piano delle rilevazioni che il Consesso si propone di compiere ed i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti consuntivi delle amministrazioni provinciali e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti.
   La formazione annuale del piano e dei criteri di esame consente alla Sezione un margine di flessibilità nell'individuazione delle materie e dei settori sui quali incentrare il proprio esame.

Il programma non rappresenta un limite alle ricerche della Sezione, ma implica certamente un obbligo ad espletare le indagini che con la redazione del documento di programmazione si prefigurano.
L'adempimento degli obblighi volontariamente precostituiti sostanzia impegni che il Collegio ha sempre cercato di onorare e la memoria retrospettiva di un decennale lavoro dimostra la progressiva espansione degli ambiti di ricerca.
Giá nel piano delle rilevazioni dello scorso anno il Consesso ha avuto occasione di evidenziare che i programmi sono scarsamente significativi se disancorati da una valutazione realistica degli strumenti disponibili.
La Sezione ha, allo stato, un organico effettivo sottodimensionato rispetto a quello previsto dalla legge istitutiva in relazione alle originarie attribuzioni.
Inoltre, i supporti logistici e di personale amministrativo sono inadeguati ai compiti che dovrebbero essere esplicati. Infatti, la legislazione successiva al 1982 ha onerato il Collegio di ulteriori funzioni: il controllo sulla Cassa Depositi e Prestiti, l'esame dei consuntivi dei comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti recanti debiti fuori bilancio e/o disavanzi di amministrazione e, secondo interpretazione della Sezione, l'esame dei conti delle unitá sanitarie locali, dei consorzi, delle unioni di comuni, delle comunitá montane.
Tutto ció premesso, deve constatarsi l'impossibilitá di far fronte a tutte le incombenze che il sistema normativo richiederebbe, segnatamente nel rilievo che l'esame dei consuntivi dei comuni con popolazione non superiore ad 8.000 abitanti con debiti fuori bilancio e/o disavanzi ha implicato l'impiego di un consistente numero di magistrati e funzionari dovendosi esaminare migliaia di conti (oltre 2.700 nell'ultimo anno), peraltro depositati presso le delegazioni regionali. Pertanto, fino a quando non sará possibile incrementare la dotazione fondamentale dei magistrati e potenziare le strutture di supporto, il piano delle rilevazioni e la conseguente relazione sui risultati dell'esame compiuto non potranno recare gli ampliamenti desiderati, poichè non potrá farsi luogo alle analisi concernenti i conti consuntivi delle unitá sanitarie locali, delle unioni dei comuni e dei consorzi.

2. Le rilevazioni - con le doverose precisazioni e limitazioni suesposte - riguarderanno:
   a) la gestione finanziaria dell'anno 1991, considerata, con riferimento all'entrata ed alla spesa, secondo i comparti: parte corrente; investimenti; conto terzi; anticipazioni di cassa. Gli elementi finanziari saranno esaminati in termini di competenza, di cassa e di residui, e ripartiti per regioni, province, comuni (aggregati per classi demografiche) e comunitá montane.
   b) la comparazione dei dati del 1991 con quelli del 1990 per evincerne caratteri comuni ed elementi differenziali;
   c) l'avvio di un programmato esame dei regolamenti di contabilitá e dei contratti alla luce degli statuti e della normativa vigente;
   d) il proseguimento dell'attivitá di individuazione e ricerca delle peculiaritá dei quadri normativi regionali e del ruolo degli enti locali nei settori di intervento pubblico;
   e) l'approfondimento della indagine volta alla individuazione di indicatori finanziari, quali strumento di auto-controllo per gli enti e di regole di giudizio per la Sezione ai fini di apprezzamento dell'andamento delle gestioni;
   f) la valutazione delle situazioni deficitarie, ivi inclusi i consuntivi dei comuni con popolazione non superiore ad 8.000 abitanti;
   g) l'analisi di particolari aspetti gestionali emergente dall'esame dei conti;
   h) l'avvio di una specifica indagine intesa ad evidenziare i nessi di interdipendenza tra conto del bilancio e conto del patrimonio;
   i) l'inizio di una ricerca in tema di aziende comunali e provinciali.

3. I criteri di esame dei conti consuntivi si sostanziano nella elencazione delle indagini da svolgere. Esse avranno riguardo:

   - alla regolare redazione dei conti consuntivi e quindi all'esame del conto del bilancio, del conto del patrimonio, dei reciproci nessi di interdipendenza ed inoltre all'osservanza delle norme che ne disciplinano la stesura, le verifiche, il controllo;

- all'attuazione del procedimento previsto per l'approvazione delle delibere ed atti conseguenziali, e segnatamente: all'analisi delle relazioni illustrative di attivitá valutative dell'efficacia dell'azione amministrativa svolta e dei risultati conseguiti; agli adempimenti, segnalazioni e relazioni del nuovo organo di revisione a base tecnico professionale;
- ai risultati di gestione e all'adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento in caso di disavanzo di amministrazione e/o debiti fuori bilancio;
- all'attendibilitá dei dati di consuntivo sulla base di indicatori finanziari;
- alle irregolaritá nella gestione o nell'attivitá degli enti, desumibili dagli atti comunque acquisiti dalla Sezione;
- all'utilizzazione del fondo per il miglioramento dei servizi.

4. La Sezione, infine, manifesta disponibilitá ad effettuare ulteriori ricerche, rispetto al programma tracciato, a richiesta delle Camere nei limiti delle concrete possibilitá.
   Su richiesta delle organizzazioni rappresentative, come del resto praticato in passato, potranno esser assunte deliberazioni intese ad approfondire specifiche tematiche, segnatamente in ipotesi di non uniforme interpretazione da parte degli enti locali.

P.Q.M.

comunica, nei sensi suesposti, secondo l'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, nel testo fissato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame da seguire ai fini della relazione annuale da rendere al Parlamento entro il 31 luglio 1993.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE